

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)663

Vol. 1977/0212

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 663 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1977

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, la quale impone agli Stati membri della C.E.E. l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 663 def.

MOTIVAZIONE

1. La produzione di petrolio greggio estratto nel territorio degli Stati membri contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario. Un esonero parziale da obblighi di scorte per petrolio greggio estratto dal suolo degli Stati membri è pertanto giustificato e costituisce al tempo stesso un incentivo alla produzione.
2. La Direttiva del Consiglio del 20.12.1968 (68/414/CEE) prevede l'esonero dall'obbligo di scorte fino a un massimo del 15 % per i derivati dal petrolio greggio estratto dal suolo di uno Stato membro che sono consumati in questo Stato membro.

L'estensione di questa dispensa è giustificata a motivo dell'aumento attuale e previsto della produzione di petrolio greggio nella Comunità, particolarmente nella zona britannica del Mare del Nord.

3. La proposta della Commissione si base su tre principi :
 - le quantità di prodotti ricavati dal greggio estratto in uno Stato membro possono essere detratte dall'obbligo di scorte dello Stato membro in cui sono consumate;
 - per motivi di sicurezza e tenendo conto delle scorte operative presso le raffinerie viene mantenuto un livello minimo di scorte (corrispondenti a 54 giorni di consumo); la possibilità di detrarre passa quindi dal 15 al 40 %;
 - le correnti normali di approvvigionamento tra Stati membri di questi greggi e prodotti verranno mantenute in caso di difficoltà di approvvigionamento.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL

che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, la quale impone agli Stati membri della C.E.E. l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, particolarmente l'articolo 103,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968 (1) modificata dalla direttiva 72/425/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1972 (2) prevede l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi corrispondenti a 90 giorni di consumo; che la quota del consumo interno coperta dai derivati del petrolio estratti dal suolo di uno Stato membro può essere detratta fino ad un massimo del 15 % di detto consumo,

Considerando che la produzione di petrolio greggio estratto dal suolo degli Stati membri contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario; che l'attuale livello e l'aumento previsto della produzione di greggio estratto dal suolo degli Stati membri giustificano un aumento della dispensa dall'obbligo di scorte fino al 40 % del consumo,

Considerando che le

correnti di approvvigionamento di petrolio greggio estratto dal suolo degli Stati membri e dei prodotti derivati da questo greggio devono essere mantenute tra Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

1) G.U. L 308 del 23.12.1968

2) G.U. L 291 del 28.12.1971

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

ARTICOLO 1

- a. Il secondo capoverso dell'articolo 1 della direttiva 68/414/CEE viene modificato come segue, a decorrere dal 31 dicembre 1978 :

"Le quantità di derivati dal petrolio estratto dal suolo di uno Stato membro possono essere dedotte dall'obbligo di scorte dello Stato membro in cui questi derivati sono consumati fino ad un massimo del 40% del suo consumo".

- b. All'articolo 1 viene aggiunto dopo il secondo capoverso quanto segue :

"Gli Stati membri prendono entro il 31 dicembre 1978 tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per assicurare che in caso di difficoltà d'approvvigionamento, le loro consegne agli altri Stati membri di petrolio greggio del loro suolo e di prodotti petroliferi derivati da quest'ultimo o di petrolio greggio estratto dal suolo di un altro Stato membro siano mantenute al livello medio trimestrale dell'anno precedente. Tali consegne possono essere riaggiustate in funzione delle decisioni che potrebbero essere prese a livello comunitario.

ARTICOLO 2

A decorrere dal 31 dicembre 1978, l'articolo 4 della direttiva 68/414/CEE è completato dal seguente secondo capoverso :

" Gli Stati membri calcolano ogni anno le quantità di derivati che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, capoverso 2, possono essere dedotte dal loro obbligo di scorte e comunicano l'ammontare alla Commissione unitamente alla base di calcolo utilizzata, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno".

ARTICOLO 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, li

Il Consiglio

Il Presidente